

# **STATUTO**

## **“VENETOGLOBE.COM ASSOCIAZIONE CULTURALE”**

### **Articolo 1.**

#### **DENOMINAZIONE**

Per volontà dei soci fondatori è costituita una Associazione denominata “Venetoglobe.com Associazione Culturale”.

### **Articolo 2.**

#### **SEDE**

L'Associazione ha sede in Conegliano (TV) Via Monticano 12/D. L'Associazione “Venetoglobe.com Associazione Culturale”, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sezioni operative o succursali in altre località d'Italia o all'estero e modificare la sede sociale.

### **Articolo 3.**

#### **DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera assembleare straordinaria degli associati.

### **Articolo 4.**

#### **SCOPO E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Essa si propone di promuovere e favorire, in Italia e all'estero, attività indirizzate specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni popolari, del territorio e del turismo attraverso mezzi mediatici.

A tal fine l'Associazione potrà esercitare quanto segue:

- svolgere attività di Radio, TV, Web Radio e Web TV, in tutte le sue forme;
- organizzare eventi culturali-agonistici-gastronomici: promuovere attività di carattere socio-culturale, ricreativo e sportivo ed enogastronomico. L'Associazione potrà indire manife-stazioni e gare e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione di ogni forma di cultura e sport; essa potrà, inoltre, avviare ricerche di storia locale, promuovere artisti e sportivi del passato, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini culturali ed artistiche di ieri e di oggi, nell'ambito del territorio, al fine di tutelare e valorizzare la cultura, l'arte, le tradizioni e le produzioni

del territorio. L'Associazione potrà promuovere e favorire tutte le iniziative che possono mirare a valorizzare la cultura enogastronomica popolare regionale e conservare l'arte culinaria tradizionale, in Italia e all'estero;

- gestire portali internet di informazione/promozione;
- realizzare promo video e audio per i progetti seguiti dall'Associazione;

Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura in genere. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali; inoltre, essa potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate, solo ed esclusivamente, al raggiungimento dell'oggetto sociale ed effettuare attività commerciali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione potrà aderire ad organismi e federazioni di categoria a livello regionale, nazionale o internazionale, per condividere le finalità e i metodi. Il tutto previa delibera dell'Assemblea.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

#### **Articolo 5.**

#### **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione può essere incrementato dalle seguenti risorse economiche:

- eredità, erogazioni liberali, lasciti, donazioni ed ogni altra entrata in conformità alle vigenti normative;
- quote annuali corrisposte, dai Soci sostenitori e dai Soci ordinari nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- ulteriori conferimenti di denaro, di beni mobili e/o immobili, di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati volontariamente dai fondatori;
- contributi ed elargizioni in denaro o in natura, fatte da enti, da associazioni o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

- quota dell'avanzo di gestione eventualmente e straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio Direttivo, ad incrementare il fondo di dotazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

## **Articolo 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario - Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche sociali durano 2 (due) anni. L'Associazione non può conferire ai titolari di dette cariche alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio, purché regolarmente documentate, né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo ad eccezione, qualora previsti dalla legge o nominati per volontà dell'Assemblea, dei membri dell'Organo di Controllo, sia che siano soci, sia che non lo siano. La qualità di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica sociale, esclusa quella di socio.

## **Articolo 7. SOCI - REQUISITI - DIRITTI E DOVERI**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Associazione svolge la sua attività senza alcuna discriminazione politica e in essa non possono aver rilievo distinzioni sociali, religiose, di sesso o di razza. L'Associazione e i suoi associati si obbligano ad osservare i doveri di lealtà e probità per tutte le attività svolte a fini associativi e istituzionali. Sono soci dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di

ammissione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

È vietata la partecipazione temporanea (meno di anno solare) all'attività dell'Associazione, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Possono essere soci dell'Associazione, con tutti i diritti e i doveri, coloro che rispondono ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento se adottato. Non possono fare parte dell'Associazione coloro che svolgono in proprio o aderiscono ad Associazioni che hanno finalità o attività contrarie in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
- a svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro e in ragione delle disponibilità personali.

I soci hanno diritto di: eleggere gli organi sociali e di candidarsi negli stessi, essere informati sulle attività dell'Associazione, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, frequentare i locali sociali e utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, dimissioni e morosità.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo vedi art. 24 del Codice Civile;
- per costituzione e/o partecipazione in Associazioni aventi gli stessi scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31

(trentuno) dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci che non provvedono al versamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, possono essere dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo, che potrà procedere alla cancellazione dell'associato dal libro sociale.

### **Articolo 8 REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI**

Possono essere eletti alle cariche sociali, i soci in regola con i versamenti delle quote sociali. La qualifica di socio non viene richiesta per i membri dell'Organo di Controllo.

### **Articolo 9. ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa partecipano tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative e nei cui confronti non sia stato adottato alcun provvedimento di sospensione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dall'inizio dell'anno, per deliberare sul bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario). L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata su domanda firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci a norma dell'art. 20 Codice Civile, che riporti indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail, fax, sms con avviso di ricevimento) diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione. L'annuncio deve essere pubblicizzato almeno 15 (quindici) giorni prima e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea nella sede sociale. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni devono intercorrere almeno 24 ore. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto. Nessun Socio può ricevere più di una delega.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento)

degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, o rappresentati, mediante delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da diverso Presidente nominato dall'Assemblea per la circostanza. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Nelle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 10. COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea provvede:

- alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente dell'Assemblea;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- alla elezione dei componenti dell'Organo di Controllo;
- a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- a determinare la quota sociale, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;
- alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale, nonché su tutte le modifiche al presente Statuto.

#### **Articolo 11. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione.

Provvede direttamente ai compiti di gestione, conduzione dell'Associazione e realizzazione dei fini sociali. È competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3, 5 o 7 persone come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la maggioranza (50% più uno) o 1/4 dei suoi consiglieri e, comunque, non meno di una volta ogni 3 (tre) mesi. È regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri.

La convocazione deve essere effettuata con i mezzi idonei (raccomandata, mail, fax, sms con avviso di ricezione) e almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di eccezionale urgenza e salva l'ipotesi di presenza totalitaria.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei consiglieri presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione coi primi fra i non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3 (due terzi), l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta decadenza.

## **Articolo 12. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e sulla sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- attua i compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- redige i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procure.

**Articolo 13.**  
**PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e provvede alle convocazioni, sia ordinarie che straordinarie; egli, inoltre, firma tutti i documenti di spesa e attua, su espresso mandato, le delibere del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari con conseguente richiesta di ratifica dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente, l'Assemblea provvede all'immediata elezione del nuovo Presidente.

**Articolo 14.**  
**SEGRETARIO - TESORIERE**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. In qualità di Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, provvede alla tenuta dei libri contabili, nonché, si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio.

**Articolo 15.**  
**ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, qualora nominato, può essere in forma collegiale o monocratica. L'Assemblea elegge i componenti dell'Organo di Controllo, che possono anche essere non soci dell'Associazione. L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; formula, inoltre, la relazione sul progetto di bilancio consuntivo. È invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti non decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio Direttivo e non possono essere revocati se non per giusta causa.

**Articolo 16.**  
**RENDICONTO FINANZIARIO E LIBRI SOCIALI**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale: decorre dal 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno. Contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il Bilancio preventivo contiene tutte le entrate e le spese previste per l'anno successivo.



Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari motivi lo richiedano, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto; è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Associazione conserva e cura, a mezzo di un proprio Segretario eletto all'interno del Consiglio Direttivo dai suoi stessi membri, i seguenti libri: elenco dei soci, libro delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e relativi verbali, il rendiconto finanziario, libro dei verbali dell'Organo di Controllo, laddove previsto.

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere prevista l'istituzione di ulteriori libri e scritture contabili.

#### **Articolo 17. SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica nei seguenti casi:

- impossibilità di perseguire gli scopi sociali;
- venir meno della pluralità dei soci, protrattasi per almeno un anno;
- delibera di almeno 2/3 (due terzi) dei soci iscritti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio, dopo la liquidazione, dovrà essere donato ad altre Associazioni o Enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo di pubblica utilità, affine o connesso a quello dell'Associazione.

#### **Articolo 18. MODIFICHE STATUTARIE E PUBBLICITÀ'**

Le modifiche statutarie sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 (due terzi) dei soci e devono essere deliberate a maggioranza (50% più uno) dei presenti. Ogni deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere verbalizzata, ed affissa nei 15 giorni successivi alla decisione, in apposito spazio (c.d. albo dell'Associazione) a ciò riservato ed individuato all'interno della sede.

#### **Articolo 19. CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dall'Assemblea che giudicherà con lodo anche irrituale.

**Articolo 20.**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti ed al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato.

Conegliano, lì 22 maggio 2015